

## **ALIQUOTE IMU 2018:**

- **ALTRI FABBRICATI** : 8,6 per MILLE;
- **ABITAZIONE PRINCIPALE** classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze :  
4 per MILLE e le detrazioni previste per legge;

## **ALIQUOTE TASI 2018:**

- **ABITAZIONE PRINCIPALE** classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze : 1,00 per MILLE; *codice tributo "3958"*
- **ALTRI FABBRICATI** : 1,00 per MILLE; *codice tributo "3961"*
- **Fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8 dell'art.13 del decreto legge n.201/2011 : 0,5 per MILLE; *codice tributo "3959"*
- **Aree fabbricabili** : 1,00 per MILLE – *codice tributo "3960"*
- **obbligazione tributaria a carico del titolare del diritto reale su l'unità immobiliare** : 80%;
- **obbligazione tributaria a carico dell'occupante l' U.I.** : 20%;

Il versamento deve essere eseguito con il Modello F24 o bollettino postale, pagabile in banca o in posta, rispettivamente entro il 16 GIUGNO 2018 (ACCONTO) ed entro il 16 DICEMBRE 2018 (SALDO) conguagliando con quanto versato in acconto.

### **VERSAMENTO MINIMO:**

Con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 17.04.2012, esecutiva, è stato stabilito che il contribuente è esonerato dal pagamento IMU qualora l'imposta complessivamente dovuta risulti pari o inferiore ad € 6,00 (SEI/00);

Con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.16 del 08 maggio 2014, esecutiva, (regolamento TASI) è stato stabilito che il contribuente è esonerato dal pagamento TASI qualora l'imposta complessivamente dovuta risulti pari o inferiore ad € 3,00 (TRE/00);

**Con deliberazione della Giunta Municipale n.46 del 20 aprile 2018 è stato deliberato che con decorrenza 01.01.2018 , in presenza di immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, già accatastato in più particelle, perché la normativa catastale, in presenza di disomogeneità di diritti reali, non rende possibile registrarlo con un unico identificativo catastale, è possibile beneficiare dell'aliquota ridotta , nonché delle detrazioni e/o dell'esenzione IMU e TASI, purché persistono le seguenti condizioni:**

- a) Per ogni particella interessata, negli atti catastali deve risultare apposita annotazione con la seguente dicitura "Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di foglio xxx particella yyy sub.zz, .Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali " .  
Tale situazione deve essere evidenziata sia nella planimetria catastale che nel Docfa;**
- b) L'immobile deve essere servito da unica fornitura elettrica ed idrica;**
- c) L' immobile deve essere occupato esclusivamente dai possessori e dal loro nucleo familiare i quali vi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, con esclusione altri soggetti diversi;**
- d) L'agevolazione deve essere comunicata attraverso dichiarazione IMU e/o apposita comunicazione . Per le variazioni catastali ( Docfa) presentate successive al 1° gennaio 2018 il beneficio di cui sopra decorre dalla data di presentazione del Docfa.**

**In mancanza di quanto sopra riportato , ai fini fiscali , solo una delle unità immobiliari può essere ritenuta abitazione principale con applicazione delle agevolazioni, riduzioni, esenzioni IMU e TASI previste, le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati.**